



## Lavoro: gli ultimi aggiornamenti

<p>Interessi legali al 5% dal 1° gennaio 2023</p> <p><a href="#">Decreto MEF (G.U. N.292)</a></p> <p><i>13 dicembre 2022</i></p>	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che, dal 1° gennaio 2023, la nuova misura del saggio degli interessi legali è fissata al 5% in ragione d'anno.</p> <p>La suddetta variazione influisce sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, le omissioni/irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi.</p>
<p>Assegno Unico e Universale</p> <p><a href="#">Circolare INPS N.132</a></p> <p><i>15 dicembre 2022</i></p>	<p>Con la <a href="#">Circolare n. 132 del 15 dicembre 2022</a> l'INPS chiarisce che l'<b>assegno unico e universale</b>, di cui al D.Lgs n. 231/2021, <b>dal 1° marzo 2023 sarà riconosciuto d'ufficio</b>, senza necessità di presentare una nuova domanda, ai soggetti beneficiari che alla data del 28 febbraio 2023 hanno una domanda nello stato di "accolta".</p> <p>L'Istituto precisa altresì che nel caso in cui, rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda, si dovessero essere verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti intervenire tempestivamente sull'istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell'INPS e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.</p> <p>L'istituto ricorda che <b>è necessario presentare la DSU per ottenere un ISEE aggiornato, altrimenti da marzo 2023 viene garantito solo l'importo minimo previsto per gli ISEE da 40mila euro in su.</b></p>
<p>Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato</p> <p><a href="#">c.63, Legge n. 197/2022</a></p> <p><i>29 dicembre 2022</i></p>	<p><b>È ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota</b> dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di <b>premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa</b> ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<p>Proroga dello smart working per i lavoratori fragili</p> <p><a href="#">art. 1, c. 306, Legge n. 197/2022</a></p> <p><i>29 dicembre 2022</i></p>	<p>È stato prorogato, <b>fino al 31 marzo 2023</b>, il diritto allo smart working per i lavoratori fragili pubblici e privati affetti dalle patologie e alle condizioni definite dall'apposito decreto del Ministero della Salute.</p> <p>Pertanto, fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori <b>dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate</b> dal D.M. 4 febbraio 2022 (<a href="#">art.17, c.2, D.L. n. 221/2021</a>), il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche <b>attraverso l'adibizione a diversa mansione</b> compresa nella medesima categoria o area di inquadramento senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.</p>



<p><a href="#">Emendamento al Decreto Milleproroghe- Comunicato stampa</a></p> <p>9 febbraio 2023</p>	<p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa del 9 febbraio 2023, che è prevista un'ulteriore proroga dello smart working emergenziale per i <b>lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato</b> considerati "fragili" <b>fino al 30 giugno 2023.</b></p>																																										
<p>Assunzioni agevolate 2023</p> <p><a href="#">c.294-299, Legge n. 197/2022</a></p> <p>29 dicembre 2022</p>	<p><b>Assunzione soggetti beneficiari di Reddito di Cittadinanza</b></p> <p>Tutti i datori di lavoro che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono a tempo indeterminato soggetti beneficiari di Reddito di cittadinanza hanno diritto ad un esonero contributivo del 100% per 12 mesi, entro un limite annuo massimo di € 8.000.</p> <p><b>Assunzione giovani under 36</b></p> <table border="1" data-bbox="612 633 1385 1025"> <thead> <tr> <th></th> <th>Legge 27 dicembre 2017, n. 205: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020</th> <th>Legge 30 dicembre 2020, n. 178: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assunzioni incentivare</td> <td colspan="2">A tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)</td> </tr> <tr> <td>Datori beneficiari</td> <td colspan="2">Datori di lavoro privati (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)</td> </tr> <tr> <td>Durata esonero</td> <td>36 mesi (co. 100)</td> <td>36 mesi di regola (co. 10) 48 mesi se l'assunzione è per una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (co. 11)</td> </tr> <tr> <td>Percentuale di esonero</td> <td>50% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 100)</td> <td>100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 10)</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo</td> <td>3.000 euro su base annua, applicato su base mensile (co. 100)</td> <td>6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (co. 10)</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'esonero vale per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; entro un limite annuo massimo di € 8.000.</p> <p><b>Assunzione donne prive di impiego regolarmente retribuito</b></p> <table border="1" data-bbox="493 1211 1500 1498"> <thead> <tr> <th colspan="5">DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI (IN PARTICOLARI ZONE O SETTORI) O DA ALMENO 24 MESI (OVUNQUE RESIDENTI) DONNE OVER 50 DISOCCUPATE DA OLTRE 12 MESI (art. 4, co. 8-11, legge 28 giugno 2012, n.92; art. 1, co. 16-19, legge 30 dicembre 2020, n.178)</th> </tr> <tr> <th colspan="5">PER IL BIENNIO 2021-2022</th> </tr> <tr> <th>Assunzioni</th> <th>Datori</th> <th>Tipo</th> <th>Durata</th> <th>Beneficio</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T.D.</td> <td rowspan="3">Tutti</td> <td rowspan="3">Sgravio contributivo</td> <td>Massimo 12 mesi</td> <td rowspan="3">100% contributi INPS e premi Inail a carico datore.  Nel limite di 6000 euro annui.</td> </tr> <tr> <td>Trasformazione a T.I. da T.D.</td> <td>Massimo 18 mesi in tutto</td> </tr> <tr> <td>T.I.</td> <td>18 mesi in tutto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.</p> <p>Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della <a href="#">comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020</a>, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C.D. Temporary Framework), e nei limiti e alle condizioni di cui alla stessa comunicazione, e alla sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p> <p>L'esonero vale per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023; entro un limite annuo massimo di € 8.000.</p> <p>*****</p> <p><b>L'efficacia di tutte queste misure è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.</b></p>		Legge 27 dicembre 2017, n. 205: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022	Assunzioni incentivare	A tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)		Datori beneficiari	Datori di lavoro privati (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)		Durata esonero	36 mesi (co. 100)	36 mesi di regola (co. 10) 48 mesi se l'assunzione è per una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (co. 11)	Percentuale di esonero	50% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 100)	100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 10)	Importo massimo	3.000 euro su base annua, applicato su base mensile (co. 100)	6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (co. 10)	DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI (IN PARTICOLARI ZONE O SETTORI) O DA ALMENO 24 MESI (OVUNQUE RESIDENTI) DONNE OVER 50 DISOCCUPATE DA OLTRE 12 MESI (art. 4, co. 8-11, legge 28 giugno 2012, n.92; art. 1, co. 16-19, legge 30 dicembre 2020, n.178)					PER IL BIENNIO 2021-2022					Assunzioni	Datori	Tipo	Durata	Beneficio	T.D.	Tutti	Sgravio contributivo	Massimo 12 mesi	100% contributi INPS e premi Inail a carico datore.  Nel limite di 6000 euro annui.	Trasformazione a T.I. da T.D.	Massimo 18 mesi in tutto	T.I.	18 mesi in tutto
	Legge 27 dicembre 2017, n. 205: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020	Legge 30 dicembre 2020, n. 178: dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022																																									
Assunzioni incentivare	A tempo indeterminato, con contratto a tutele crescenti ex D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)																																										
Datori beneficiari	Datori di lavoro privati (art. 1, co. 100, legge n. 205/2017; art. 1, co. 10, legge n. 178/2020)																																										
Durata esonero	36 mesi (co. 100)	36 mesi di regola (co. 10) 48 mesi se l'assunzione è per una sede o unità produttiva ubicata in: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (co. 11)																																									
Percentuale di esonero	50% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 100)	100% dei complessivi contributi previdenziali a carico datore (co. 10)																																									
Importo massimo	3.000 euro su base annua, applicato su base mensile (co. 100)	6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (co. 10)																																									
DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO DA ALMENO 6 MESI (IN PARTICOLARI ZONE O SETTORI) O DA ALMENO 24 MESI (OVUNQUE RESIDENTI) DONNE OVER 50 DISOCCUPATE DA OLTRE 12 MESI (art. 4, co. 8-11, legge 28 giugno 2012, n.92; art. 1, co. 16-19, legge 30 dicembre 2020, n.178)																																											
PER IL BIENNIO 2021-2022																																											
Assunzioni	Datori	Tipo	Durata	Beneficio																																							
T.D.	Tutti	Sgravio contributivo	Massimo 12 mesi	100% contributi INPS e premi Inail a carico datore.  Nel limite di 6000 euro annui.																																							
Trasformazione a T.I. da T.D.			Massimo 18 mesi in tutto																																								
T.I.			18 mesi in tutto																																								